

Circolare ABI - Serie Legale n. 6 - 1° dicembre 2015

AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

SOMMARIO – Premessa. - 1. L'introduzione del delitto di autoriciclaggio e la previsione delle responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231 del 2001. - 2. Il delitto di autoriciclaggio: l'area di incriminazione e i rapporti con i delitti di riciclaggio e reimpiego. - 3. La struttura oggettiva della fattispecie. - 4. L'elemento soggettivo. - 5. La clausola di non punibilità di cui al quarto comma dell'art. 648 *ter* 1 c.p. - 6. La responsabilità degli enti: l'inserimento del delitto di autoriciclaggio nell'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231 del 2001. - 7. Indicazioni circa l'aggiornamento del Modello Organizzativo

Premessa

La circolare illustra gli approfondimenti svolti in sede associativa sul delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter* 1 del codice penale, condotti anche attraverso il contributo del competente gruppo di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti tra questa fattispecie delittuosa e la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Nelle more delle interlocuzioni con il Ministero di Giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 3 del citato D.Lgs. n. 231/2001, l'obiettivo della circolare è valutare i riflessi che l'introduzione del reato in parola può generare sull'attività della banca ed i connessi rischi, fermo restando che rimane in capo a ciascun soggetto la valutazione in concreto degli stessi, alla luce della propria organizzazione, dell'attività svolta, della propria storia aziendale.

1. L'introduzione del delitto di autoriciclaggio e la previsione delle responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231 del 2001

L'art. 3 della L. 15 dicembre 2014, n. 186, recante «*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*», ha introdotto nel nostro ordinamento all'art. 648 *ter* 1 c.p. il delitto di autoriciclaggio e, attraverso un'interpolazione dell'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231 del 2001, ha inserito tale figura tra i reati presupposto della responsabilità degli enti.

L'art. 648 *ter* 1 punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000 chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Al secondo comma si prevede una cornice edittale più tenue - reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro - se il delitto non colposo presupposto è punito con la reclusione non superiore nel massimo a cinque anni.

Tornano invece ad applicarsi le più severe pene di cui al primo comma se si tratta di delitto commesso con le condizioni e le modalità di cui all'art. 7 del Decreto Legge n. 152 del 1991, convertito dalla Legge n. 203 del 1991, che contempla l'aggravante del c.d. metodo e fine dell'agevolazione mafiosa.

Al quarto comma si stabilisce invece una causa di non punibilità per «le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale».

La disposizione si chiude con la previsione di una circostanza aggravante allorché i fatti sono commessi nell'esercizio di attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale e con una diminuzione rilevante di pena - fino alla metà - nel caso l'autore «si sia efficacemente adoperato per

evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto».

2. Il delitto di autoriciclaggio: l'area di incriminazione e i rapporti con i delitti di riciclaggio e reimpiego

Il delitto di autoriciclaggio segna una rottura rispetto alla tradizione del nostro ordinamento di costruire la fattispecie di riciclaggio sulla falsariga del delitto di ricettazione e favoreggiamento reale, prevedendo pertanto una clausola di riserva - «fuori dei casi di concorso nel reato» - che aveva l'effetto di escludere la punibilità a titolo di riciclaggio di chi avesse contribuito - in qualità di autore o partecipe - alla realizzazione del delitto presupposto, quello cioè da cui provengono beni, denaro o altra utilità oggetto poi delle condotte di cui agli artt. 648 *bis* e *ter* c.p.

La logica solitamente addotta al fine di giustificare l'esclusione della punibilità dell'autore o concorrente nel delitto presupposto è quella del *post factum* non rilevante o del *ne bis in idem sostanziale*¹, sul presupposto che il disvalore espresso dal fatto base di reato, da cui originano i proventi, sia in grado già di assorbire quello manifestato dalle successive condotte di riciclaggio o reimpiego.

Sulla base anche di sollecitazioni internazionali e sulla scorta di una Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011², che ha aperto in maniera più marcata alla previsione negli ordinamenti interni della figura di autoriciclaggio, il legislatore ha optato per l'introduzione di una nuova ipotesi di reato, cercando di identificare la condotta che, a suo giudizio, fosse tale da legittimare il *surplus* di incriminazione nei confronti dell'autore del delitto presupposto, determinato dal nuovo art. 648 *ter* 1.

Tale condotta è rappresentata dall'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto. L'ambito che tuttora rimane sottratto alla punibilità sembra quello disegnato dalla previsione di cui al quarto comma dell'art. 648 *ter* 1 ovvero sia «*le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*».

Si è dunque ritenuto in tal modo di sanzionare in via autonoma condotte di reimmissione dei proventi delittuosi nel sistema, in senso lato, economico, legale, in grado pertanto di inquinare il regolare funzionamento, nonché di alterare le regole del mercato e della concorrenza. L'esigenza peraltro posta dalla norma di accertare altresì che tali condotte abbiano comportato un ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi in questione pone in risalto, nello spettro di tutela della fattispecie, esigenze connesse alla protezione di interessi legati all'amministrazione della giustizia - *sub specie* accertamento dei delitti presupposto³.

La nuova area di incriminazione delineata dall'art. 648 *ter* 1 è appunto quella relativa alla condotta dell'autore o concorrente nel delitto non colposo presupposto che, stante il previgente assetto di disciplina, non risultava punibile laddove, dopo la commissione del reato, avesse posto in essere, direttamente o in concorso con altri, attività di destinazione dei proventi delittuosi nel circuito legale in virtù della menzionata clausola di riserva posta in esordio degli artt. 648 *bis* e *ter* c.p.

Per meglio definire la portata del delitto di autoriciclaggio *ex* art. 648 *ter* 1 c.p. deve peraltro tenersi conto che la scelta del legislatore non è stata nel senso, come anticipato, di un'eliminazione secca della clausola 'fuori dei casi di concorso nel reato' all'interno dell'art. 648 *bis* c.p., con l'effetto di rendere dunque punibili a titolo di riciclaggio tutte le condotte di sostituzione, trasferimento etc. poste in essere dall'autore o concorrente nel delitto presupposto, ma di introdurre, accanto alla figura di riciclaggio (ancora caratterizzata dalla tradizionale clausola di riserva), una nuova disposizione che

¹ Sul rapporto tra il principio generale del *ne bis in idem* ed il nuovo reato di autoriciclaggio vedi A.M. Dell'Oso, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, fasc. 2, 2015, pag. 796.

² Per un commento si veda A. Balsamo e C. Lucchini, *La risoluzione del 25 ottobre 2011 del parlamento europeo: un nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*.

³ F. Mucciarelli, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, 2014.

limita l'incriminazione della condotta dell'autore o concorrente nel delitto presupposto ai soli casi di impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Le condotte di riciclaggio attuate dall'autore o concorrente nel delitto presupposto, non rientranti nel novero di quelle espressamente contemplate dal legislatore, continueranno dunque a non rilevare penalmente. I confini in astratto tra riciclaggio e reimpiego ex artt. 648 *bis* e *ter* c.p., da un lato, e autoriciclaggio ex art. 648 *ter* 1, dall'altro, risultano pertanto segnati dalla diversa platea dei soggetti attivi e dal punto di incidenza dell'attività di impiego, sostituzione, trasferimento.

L'art. 648 *bis* c.p. mantiene ferma la clausola di riserva «fuori dei casi di concorso nel reato» e non contiene specificazioni circa l'oggetto dell'attività di sostituzione, trasferimento o compimento di operazioni di ostacolo all'identificazione dei proventi delittuosi. Allo stesso modo l'art. 648 *ter* c.p. esclude dal suo ambito di operatività gli autori o concorrenti nel delitto presupposto, mentre per il resto opera una delimitazione della condotta al solo reimpiego in attività economiche o finanziarie.

L'art. 648 *ter* 1 ha invece quali soggetti attivi esclusivamente gli autori e concorrenti nel delitto non colposo presupposto e si indirizza nei confronti delle sole condotte di impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, sottolineando per contro l'esclusione dal suo perimetro delle condotte di mero utilizzo o godimento personale del denaro, dei beni o altre utilità di provenienza delittuosa.

I confini in concreto tra le due fattispecie potranno tuttavia essere di ben più difficile definizione atteso che si porrà il problema di stabilire a quale titolo di reato debba rispondere chi, estraneo al delitto non colposo presupposto, presta poi il suo contributo all'attività di impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative posta in essere dall'autore o concorrente nel delitto presupposto.

In passato il soggetto estraneo al reato avrebbe risposto di riciclaggio o reimpiego, quanto meno muovendo dalla qualificazione della clausola di riserva di cui all'art. 648 *bis* c.p. come causa personale di esclusione della pena, mentre sarebbe stato non punibile l'autore o concorrente nel delitto presupposto.

Oggi si porrà il problema se far rispondere entrambi, come sembrerebbe essere, a titolo di autoriciclaggio con il risultato peraltro di punire l'estraneo in modo ben più mite - l'autoriciclaggio prevede la reclusione da due a otto anni (senza considerare nei casi sopra richiamati anche la possibilità di una pena anche più ridotta) - laddove il riciclaggio ex art. 648 *bis* e il reimpiego ex art. 648 *ter* sono puniti con la reclusione da quattro a dodici anni.

Se così fosse, ma bisognerà attendere le prime applicazioni, l'autoriciclaggio si conquisterà uno spazio applicativo rilevante a danno del riciclaggio e del reimpiego⁴.

3. La struttura oggettiva della fattispecie

La condotta punita dall'art. 648 *ter* 1 c.p. è quella di impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Si tratta sicuramente di modalità alternative di condotta rispetto alle quali è da verificare il rapporto con la destinazione ad una delle attività indicate.

La formulazione utilizzata farebbe propendere per il necessario collegamento di ciascuna delle modalità di condotta previste con una delle attività prese in considerazione. Quest'ultima soluzione sembra peraltro in linea con la *ratio* della disposizione che è quella di evitare l'immissione nel contesto economico sano dei proventi delittuosi. In tale prospettiva peraltro la condotta di impiego finirebbe con il coprire larga parte dei comportamenti punibili ex art. 648 *ter* 1 c.p., atteso che una sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative si risolve in una forma di impiego.

⁴ Sui rapporti tra riciclaggio, ricettazione e autoriciclaggio vedi A. Apollonio, *L'introduzione dell'art. 648-ter 1 c.p. e il superamento del criterio della specialità nel rapporto tra la ricettazione e i delitti di riciclaggio*, in Cassazione Penale, fasc.7-8, 2015, pag. 2890B.

In questa prospettiva a rilevare *ex art. 648 ter 1* saranno solo le condotte di impiego, sostituzione trasferimento di beni, denaro o altra utilità in un'attività di carattere patrimoniale, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi, riguardante l'intermediazione finanziaria in base alle previsioni del TUF, finalizzata ad ottenere un vantaggio in danno di altri. Tali qualificazioni dell'attività di destinazione risultano in effetti affette dal rischio di sovrapposizioni e in definitiva la loro lettura pare desumersi dalla clausola di non punibilità di cui al quarto comma dell'*art. 648 ter 1*: non si deve trattare di mera utilizzazione o godimento personale.

A selezionare la portata della previsione concorre poi l'elemento della concreta idoneità delle condotte considerate a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, in parte mutuato dall'*art. 648 bis c.p.* (qui legato alla locuzione 'altre operazioni' e senza l'indicazione di una 'idoneità qualificata'), che dovrebbe costituire un filtro nell'applicazione della fattispecie⁵.

La specificazione operata dovrebbe infatti indurre l'interprete a conferire rilevanza *ex art. 648 ter 1* alle sole condotte che presentino una particolare capacità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, tale per cui gli operatori del settore, pur compiendo con la dovuta diligenza le verifiche del caso, non siano in grado di ricostruire il percorso dei proventi delittuosi.

Oggetto materiale del reato sono beni, denaro o altra utilità, espressioni identiche a quelle utilizzate in materia di riciclaggio, alla cui elaborazione dottrinale e giurisprudenziale si potrà attingere per la delineazione dei rispettivi contenuti (v. circolare ABI serie legale n. 2 del 5 febbraio 2009).

4. L'elemento soggettivo

Il delitto di autoriciclaggio è punibile, come del resto le fattispecie contigue di riciclaggio e reimpiego, esclusivamente a titolo di dolo.

La configurazione del dolo non pone particolari profili problematici rispetto alle ipotesi di riciclaggio o reimpiego dovendo avere l'agente coscienza e volontà in relazione agli elementi oggettivi della fattispecie.

In questo caso peraltro dovrebbe stemperarsi la difficoltà di accertare il dolo rispetto all'estremo della provenienza delittuosa dei beni, denaro o altra utilità oggetto poi delle attività di impiego, sostituzione e trasferimento di cui all'*art. 648 ter 1 c.p.*, in quanto, essendo l'autore del riciclaggio colui che ha realizzato o partecipato al delitto presupposto, sarà di regola consapevole dell'origine illecita delle utilità in questione.

Il problema riemergerà, per contro, secondo le medesime cadenze del riciclaggio e del reimpiego *ex artt. 648 bis e ter c.p.*, rispetto al concorrente estraneo - colui cioè che non abbia preso parte alla realizzazione del delitto presupposto - all'autoriciclaggio. A questo riguardo pare utile segnalare come sulla questione, dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, della compatibilità del dolo eventuale con figure criminose caratterizzate dalla previsione, quale elemento del fatto, della provenienza delittuosa del bene, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione in materia di ricettazione (Sez. Un., 26.01.2009, n. 12433, Nocera) – ma con esito estendibile ai delitti di riciclaggio – nel senso della configurabilità di tale forma di dolo.

5. La clausola di non punibilità di cui al quarto comma dell'*art. 648 ter 1 c.p.*

Il quarto comma dell'*art. 648 ter 1 c.p.* stabilisce che «*fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*»⁶. Tale previsione sembra definire in negativo i contorni della fattispecie: da un lato, l'area della rilevanza penale segnata dall'impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, dall'altro, l'area della non punibilità costituita dal mero utilizzo o godimento personale.

⁵ Sulle «possibili frizioni con il principio del *nemo tenetur se detegere*» vedi A.M. Dell'Osso, *op. cit.*

⁶ Per ulteriori approfondimenti di questi profili si rinvia a Sgubbi, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell'azione legislativa*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, 2014.

Si è alle prese, come è stato subito rilevato, di una clausola elastica in virtù della portata semantica dei termini impiegati, mero utilizzo o godimento personale⁷: per cui ad esempio dovrà essere sanzionato *ex art. 648 ter 1 c.p.* l'utilizzo che non sia “mero” oppure si porrà il problema del bene, denaro o altra utilità destinato a godimento personale ma non esclusivo.

6. La responsabilità degli enti: l'inserimento del delitto di autoriciclaggio nell'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231 del 2001.

L'art. 3 della L. n. 186 del 2014 provvede poi a inserire l'art. 648 *ter 1 c.p.* nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti all'interno dell'art. 25 *octies* dedicato a riciclaggio e reimpiego.

In attesa di verificare quello che sarà il determinante orientamento della giurisprudenza, si ritiene opportuno delimitare la responsabilità *ex D.Lgs. 231/2001* nel modo che segue.

Con l'inserimento del nuovo delitto di autoriciclaggio all'interno dell'art. 25 *octies*, e posto che ogni «delitto non colposo» produttivo di un provento può costituire il reato-presupposto del delitto di autoriciclaggio, la teorica espansione della responsabilità da reato dell'ente, *ricorrendone ovviamente tutte le altre condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 deve essere temperata dall'applicazione rigorosa dei principi di legalità e tassatività.*

In particolare, per potersi configurare responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il reato di autoriciclaggio, appare necessario che:

1. un soggetto apicale o subordinato commetta o concorra a commettere un delitto non colposo produttivo di un provento, presumibilmente (ma non necessariamente) nell'interesse o a vantaggio dell'ente; quest'ultimo ne sarà responsabile ai sensi del D.Lgs. 231 /2001 solo se ciò sia espressamente previsto da detto Decreto.
2. lo stesso soggetto poi impieghi, sostituisca o trasferisca (in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative) quel provento (in ciò concretandosi la condotta di autoriciclaggio) «nell'interesse o a vantaggio» dell'ente (che quindi abbia la disponibilità o tragga vantaggio dall'utilizzo dei proventi del delitto non colposo commesso dal proprio soggetto apicale o dal dipendente), “*in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa*” del provento medesimo. È dubbio peraltro che l'art. 25 *octies* possa essere interpretato nel senso di escludere la rilevanza, ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo dell'ente, di condotte che abbiano a oggetto proventi di reati non previsti nell'elenco dei reati presupposto⁸.

È comunque essenziale la funzione selettiva, sia ai fini della responsabilità penale del soggetto agente, che della responsabilità amministrativa dell'ente, svolta dal requisito del **concreto ostacolo alla provenienza delittuosa**: esso dovrà essere puntualmente riscontrato, per evitare il rischio di punire per autoriciclaggio anche operazioni di reimpiego delle utilità illecite prive di quell'ulteriore disvalore penale che fonda la punibilità del reato di cui all'art. 648 *ter1 c.p.* In altri termini, sarà necessario accertare la sussistenza di condotte dissimulatorie ovvero anomale rispetto all'ordinaria attività mentre semplici operazioni “tracciabili”, non avendo tali caratteristiche, non dovrebbero assumere rilevanza

⁷ Sulla non facile distinzione, per una significativa gamma di situazioni di frontiera, tra godimento personale e impiego, si veda S. Cavallini e L. Troyer, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del “vicino ingombrante”*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, 23 gennaio 2015.

⁸ Nel senso di ritenere che la persona giuridica risponde del delitto di autoriciclaggio solo se il delitto presupposto di tale illecito rientra nel novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si è espressa Confindustria con la Circolare n. 19867 del 12 giugno 2015, “Il reato di autoriciclaggio e la responsabilità *ex Decreto 231*”.

In senso contrario, C. Santariello, *La circolare di Confindustria sul nuovo reato di autoriciclaggio e la responsabilità degli enti collettivi: alcuni pericolosi equivoci*, in Circolare 231, n. 7, luglio 2015, in *Rivista231.it*, secondo il quale “l'art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231 del 2001 punisce la società che ha tratto un beneficio dall'attività di *lauding* tenuta da soggetti a lei facenti capo e che ha agevolato la condotta di costoro non avendo saputo impedire – per carenze organizzative interne – che il suo patrimonio venisse utilizzato per occultare la provenienza illecita dei capitali ivi investiti; è invece indifferente, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 tanto la natura dell'illecito da cui il provento criminale ha avuto origini quanto il fatto che l'ente non abbia saputo evitare la realizzazione di tale illecito base”.

penale; diversamente si priverebbe di significato la precisa scelta del legislatore di esigere una idoneità 'qualificata' dell'operazione a impedire la ricostruzione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e della utilità che sono oggetto.

3. Il reato di autoriciclaggio sussiste nelle ipotesi in cui le relative condotte siano successive al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiute dopo la sua estinzione (ad es. per prescrizione), o anche se l'autore del medesimo non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità (ad es., per difetto di querela, oppure di richiesta del Ministro della Giustizia, necessaria per perseguire i reati comuni commessi all'estero, ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.).

Le attività *sub* 2) erano già punibili, peraltro, a titolo di riciclaggio o reimpiego, con conseguente possibile responsabilità dell'ente, ad eccezione però dei casi in cui ad agire fosse l'autore o concorrente nel delitto presupposto, situazione oggi coperta dall'art. 648 *ter* 1 c.p.

7. Indicazioni circa l'aggiornamento del Modello Organizzativo

Alla luce di quanto sopra osservato, ai fini della decisione circa l'aggiornamento dei Modelli organizzativi, sembra utile tenere presente l'"origine" del provento: se esterna alla banca o se, invece, si sia in presenza di un utilizzo di proventi (eventualmente) illeciti formati all'interno della banca stessa.

Nel primo caso, non può che evidenziarsi la possibilità di attingere utilmente, da parte delle banche, all'esperienza maturata in tema di obblighi antiriciclaggio *ex* D.Lgs. 231 del 2001 ove, seppur solo ai fini di detto decreto, all'art. 2 si dà una definizione di riciclaggio tale da coprire anche l'ipotesi di autoriciclaggio, nonché ai principi, alle regole ed alle procedure, già in essere in ambito aziendale, per prevenire il rischio di incorrere nella «responsabilità amministrativa» per la commissione dei reati *ex* artt. 648, 648 bis e 648 *ter* c.p..

Ove i proventi eventualmente illeciti si siano formati all'interno della stessa banca, le procedure e i principi di comportamento, già adottati per prevenire il rischio di commissione degli altri reati inseriti nell'elenco di quelli presupposto della responsabilità degli enti, possono risultare efficaci anche per la prevenzione "a monte" dell'autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti. Ciascuna banca potrà pertanto far riferimento, nella parte del modello organizzativo dedicata al reato di autoriciclaggio, ai principi di comportamento e ai presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie criminose.

Se, invece, la provenienza del denaro è riconducibile a reati non rientranti nel catalogo di cui agli artt. 24 ss. D.Lgs. n. 231 del 2001 – in primo luogo vengono in considerazione i reati fiscali, la realizzazione di alcune tipologie dei quali determina non tanto la creazione di nuove disponibilità illecite, ma la permanenza nel patrimonio della banca, quale profitto dell'illecito, della somma corrispondente all'importo delle imposte evase - i presidi devono strutturarsi focalizzando il contenuto del Modello organizzativo non tanto sul controllo circa la provenienza del denaro, quanto sulle modalità di utilizzo dello stesso, in modo da far emergere eventuali anomalie o elementi non ordinari e impedendo il ricorso a tecniche idonee ad ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita dei beni. In tale ambito, andrà valutata, in particolare, la segmentazione dei flussi decisionali interni alla banca (con più *step* di approvazione e verifica, in ragione della particolarità dell'operazione).

E' comunque utile ricordare che vigono principi, regole e procedure, anche non direttamente collegati ai presidi *ex* D.Lgs. 231/2001, volti a garantire il rispetto delle pervasive disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'attività bancaria e finanziaria, nonché la correttezza della gestione. Ne discende che l'implementazione di sistemi di controllo interno, normative e procedure aziendali conformi alla normativa di settore non può non essere considerata, già di per sé, un'efficace contromisura a fronte dei rischi di commissione nell'ambito aziendale di reati, fonte di proventi illeciti e del loro reimpiego.